



# **Regolamento per la concessione in uso e l'affidamento in gestione degli impianti sportivi del Comune di Pistoia**

Approvato con delib. CC n° 50/2015 e modificato con delib. CC n° 100/2016

## **TITOLO 1- PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento ha per oggetto la concessione in uso ed in gestione degli impianti sportivi all'aperto ed al coperto di proprietà del Comune di Pistoia.
2. Gli impianti sportivi comunali, comprese le relative attrezzature di corredo, sono diretti a soddisfare gli interessi generali della collettività in materia di promozione dell'attività sportiva, ludico - motoria, ricreativa e sociale, con progetti finalizzati ad avvicinare bambini e giovani allo sport, allo scopo di perseguire il completo benessere fisico, psichico e sociale della persona.

### **Art. 2 Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
  - a) per concessione in uso, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di una struttura sportiva per lo svolgimento delle attività nella stessa previste;
  - b) per affidamento in gestione, il provvedimento con il quale il Comune concede la gestione a terzi di una struttura sportiva per lo svolgimento delle attività nella stessa previste, regolando i reciproci obblighi ed impegni con una apposita convenzione;
  - c) per stagione sportiva, il periodo di concessione ordinaria degli impianti sportivi che decorre, di norma, dal 1° settembre al 30 giugno.
  - d) per turno sportivo si intende, nel caso di concessioni in uso, l'elemento base di durata dell'assegnazione al singolo soggetto di cui all'art. 4 . Esso è quantificato , di norma, in un'ora e mezzo per quanto concerne l'attività extrascolastica

### **Art. 3 Tipologie di gestione degli impianti sportivi**

1. Gli impianti sportivi del Comune di Pistoia possono essere gestiti nelle seguenti forme:
  - a) direttamente dall'Amministrazione , in economia, qualora gli impianti abbiano caratteristiche tali da non consentirne la gestione ottimale con altre modalità;
  - b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale , a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva , discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, individuate previo esperimento di apposite procedure pubbliche di selezione secondo quanto previsto dal Titolo 3 del presente Regolamento;
  - c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli del precedente punto b) , solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui sopra e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.
2. La classificazione e la conseguente assegnazione degli impianti sportivi alle categorie di cui al precedente comma 1, lett. a) e b) , viene effettuata con determinazione del dirigente competente in materia. A tal fine il Servizio predispone annualmente l'elenco completo degli impianti nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale (sia destinati alla concessione in uso che in gestione) , inserendo eventuali nuovi impianti e aggiornando le informazioni relative a quelli esistenti. Tale elenco viene pubblicato e aggiornato, a cura del Servizio, sul sito web del Comune.

### **Art. 3bis**

Qualora, per rispondere alle esigenze degli Istituti Scolastici di propria competenza, il Comune abbia nella propria disponibilità aree sportive in proprietà di terzi, dovranno essere seguite, anche in riferimento ad esse, le procedure per l'assegnazione in uso di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

## **TITOLO 2: DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

### **Art. 4 . Destinatari d'uso**

1. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 289/2002 art.90 comma 26 e della L.R. 7/2015, il Comune assegna l'uso degli impianti sportivi per lo svolgimento di attività sportive e attività ludico - motorie, ricreative e sociali , in via preferenziale , a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva , discipline associate, federazioni sportive nazionali.

2. IL Comune assegna l'utilizzo degli impianti sportivi alle Istituzioni Scolastiche secondo i criteri e le modalità previste dai successivi artt. 5.

3. Il Comune può, per motivate esigenze, richiamati i principi di economicità e razionalità, assegnare gli impianti sportivi a Pro-Loco, Circoli Ricreativi, Associazioni del Volontariato, Onlus, Cooperative sociali, associazioni del tempo libero per le attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e sociali .

### **Art. 5 . Uso scolastico**

1. Entro il 30 giugno di ogni anno i Dirigenti degli Istituti Scolastici di competenza del Comune , interessati all'uso in orario extracurriculare degli impianti sportivi scolastici di propria pertinenza, comunicano al Servizio competente le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento emanato con DPR 567/1996, relativamente al successivo anno scolastico. Solo per motivate esigenze, la comunicazione di cui sopra può derogare dai termini cronologici suddetti.

2. Qualora non pervenga la comunicazione del Dirigente Scolastico, il Servizio Sport del Comune procede alla concessione degli impianti sportivi per uso extra scolastico - ai sensi di quanto previsto dall' art 90 comma 26 della Legge n. 289/2002 e dall'art. 17 della L.R. n. 21/2015 - ai soggetti di cui all'art. 4., considerando valido il calendario di uso scolastico dell'anno precedente , o comunque a partire dalle ore 17,00 fino alle ore 23,30 di ogni giorno feriale.

3. Entro il termine del 30 settembre di ogni anno il Servizio Sport del Comune comunica ai Dirigenti degli Istituti scolastici interessati i calendari di concessione in uso degli impianti di cui al successivo art. 6, e trasmette copia delle convenzioni di cui all'art.6, comma 6 (se già stipulate)

4. Il Comune concede in via prioritaria gli impianti sportivi comunali non scolastici alle Scuole Secondarie di Primo Grado ed in subordine agli altri Istituti di Istruzione Secondaria (con competenza dell'Amministrazione Provinciale) per lo svolgimento dell'attività curriculare di educazione fisica. Nel caso degli Istituti di propria competenza si provvederà con una lettera di concessione sulla base delle richieste avanzate dall'Amministrazione Scolastica, mentre per le richieste da parte degli Istituti di Istruzione Secondaria saranno predisposte apposite convenzioni per disciplinare la gestione complessiva dell'impianto, comprese la durata, le condizioni d'uso e le competenze reciproche.

### **Art. 6 Principi e procedure per l'assegnazione in uso**

1. La concessione oraria degli impianti sportivi avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- a) imparzialità;
- b) uguaglianza e garanzia d'accesso a tutti i cittadini;
- c) massimo utilizzo inteso come ottimizzazione spazio-temporale degli impianti sportivi;
- d) valorizzazione delle attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute, la formazione della personalità nei giovani, la coesione sociale, il supporto ai soggetti deboli o svantaggiati;
- e) valorizzazione dell'attività agonistica anche in considerazione dei risultati ottenuti;
- f) priorità di assegnazione ai soggetti sportivi aventi sede legale nel territorio del Comune di Pistoia.

2. Le assegnazioni dei turni orari negli impianti sportivi comunali sono disposte con le seguenti modalità e caratteristiche di gestione:

- a) concessione in uso annuale, con validità limitata alla stagione sportiva per cui viene rilasciata. Tale concessione è regolamentata da apposita convenzione di cui al successivo comma 6;
- b) concessione per uso occasionale, purché la concessione non comporti modifiche alla programmazione annuale già effettuata.

3. I soggetti di cui all'art. 4, al momento della richiesta, devono essere in regola con i pagamenti delle tariffe nei confronti dell'Amministrazione Comunale, pena la non concessione dell'uso degli impianti fino a ottemperanza della prescrizione entro 10 giorni dalla notifica.

4. La richiesta di concessione di cui al comma 2 lett. a) da parte dei soggetti di cui all'art 4 deve pervenire al Comune entro il 31 maggio di ogni anno tramite appositi moduli predisposti dal Servizio Sport. Tutti i soggetti richiedenti devono produrre, all'atto di presentazione della richiesta, statuto o atto costitutivo nonché l'elenco degli atleti regolarmente tesserati per la società e ultimo verbale societario con l'assegnazione delle cariche.

5. La concessione in uso degli impianti è rilasciata con atto del Dirigente del Servizio competente, con cui sono individuati i concessionari, secondo il procedimento di cui ai successivi commi 7 e seguenti del presente articolo, nell'ambito della disponibilità oraria eccedente l'uso scolastico, così come comunicato dai Dirigenti Scolastici delle scuole interessate con le modalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento, o comunque a partire dalle ore 17,00 di ogni giorno feriali. Contestualmente, con il medesimo atto, è approvato lo schema di convenzione, che regola la concessione.

6. Entro 15 giorni dalla data del suddetto atto dirigenziale, ogni concessionario è invitato dal Servizio, attraverso apposita convocazione scritta, alla sottoscrizione di una convenzione, con cui vengono definiti, tra l'altro, gli orari di utilizzo, il relativo canone, le modalità e le condizioni di utilizzo, i nominativi dei responsabili, rapporti con la scuola interessata (se impianti scolastici), pulizia e custodia (compresa la gestione delle chiavi) anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 della L.R. n. 21/2015. Nell'ambito della convenzione il soggetto concessionario sottoscrive il Patto Etico con l'Amministrazione Comunale. Qualora entro 15 giorni dalla data fissata per la firma della convenzione il concessionario non si presenti, l'impianto sarà considerato disponibile per nuove concessioni.

7. Una volta acquisite le richieste di cui al comma 4, il Servizio procede allo svolgimento della relativa istruttoria al fine di verificarne l'ammissibilità.

8. Il Servizio formula quindi una proposta di assegnazione, riservandosi anche di modificare e/o ridurre i turni sportivi oggetto di richiesta, secondo i seguenti criteri:

multidisciplinarietà: visti i principi di uguaglianza e imparzialità in ordine all'accesso, viene garantita - compatibilmente con il numero delle richieste - la rappresentanza, nell'ambito dell'assegnazione oraria, alle varie discipline sportive con particolare riferimento a quelle più diffuse nel territorio comunale;

rappresentanza società sportive: visti i principi di massimo utilizzo e di razionalità richiamati dall'art. 90 comma 26 L.289/2002 e art. 17 LR 21/2015, viene garantito - compatibilmente con il numero delle richieste - la rappresentanza, nell'ambito dell'assegnazione oraria, alle varie associazioni sportive richiedenti, tenuto conto del loro radicamento territoriale e, nella distribuzione dei turni, della tipologia di attività praticata (giovanile, adulti, disabili ecc.) e della partecipazione a specifici progetti comunali;

caratteristiche strutturali degli impianti: visti i principi di economicità e razionalità richiamati anche dalla L.R. 21/2015 in tema di concessione degli impianti, viene messa in rapporto la funzionalità strutturale dei singoli impianti sportivi (vedi omologazione ecc.) alla disciplina praticata dal soggetto richiedente, nonché viene valutata la presenza di impianti analoghi per requisiti, dimensioni e caratteristiche tecniche in ambito comunale;

9. Una volta conclusa l'elaborazione della proposta, Il Servizio Sport indice una riunione con tutti i soggetti che hanno fatto richiesta di cui al precedente comma 4 al fine di parteciparne pubblicamente i contenuti e promuovere il massimo coinvolgimento e confronto.

10. Nell'ambito di tale riunione, il Comune può accogliere istanze di modifica alla proposta presentata, qualora esse si basino su un accordo congiunto tra le società sportive interessate. Il Comune invita quindi le suddette società a fornire entro un congruo, perentorio termine lo schema di accordo bonario raggiunto dalle stesse e debitamente sottoscritto. L'uso concomitante sarà definito nelle rispettive convenzioni.

11. Qualora in riferimento a specifiche fasce orarie, una o più società riscontrino oggettive criticità nella proposta formulata dal Servizio, relativamente all'applicazione dei criteri di cui al comma 8 del presente articolo, la società o le società interessate, entro 8 giorni dallo svolgimento della riunione di cui al precedente comma 9, possono chiedere che la proposta sia riformulata sulla base dei punteggi successivamente indicati.

a) società o associazioni con il maggior numero di tesserati praticanti;  
numero di tesserati dell'anno precedente, relativi alla disciplina sportiva oggetto della richiesta, con autodichiarazione in sede di domanda;

fino a 100 atleti = PUNTI 1; da 101 a 200 atleti = PUNTI 2; oltre 200 atleti = PUNTI 3;

b) per le società e associazioni sportive: attività agonistica e loro livello (svolgimento campionati nazionali, regionali, provinciali, campionati federali o promozionali nell'anno precedente), relativa alla disciplina sportiva oggetto della richiesta, con autodichiarazione in sede di domanda;

livello internazionale e nazionale, atleti convocati in azzurro = PUNTI 3; livello interregionale e regionale = PUNTI 2; Livello provinciale = PUNTI 1; (i punteggi non sono cumulabili);

c) attività svolta per il settore giovanile, attività ludico - motoria e di avviamento allo sport per i bambini, relativa alla disciplina sportiva oggetto della richiesta, con autodichiarazione in sede di domanda;

PUNTI = 3

È assegnato un ulteriore punteggio (pari a PUNTI = 2) nel caso in cui la società sportiva richiedente abbia partecipato (nell'anno precedente alla domanda) al progetto comunale Centri Ludico - Motori

d) attività svolta per adulti (con età superiore a 65 anni), anziani, portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o socio-economica, relativa alla disciplina sportiva oggetto della richiesta, con autodichiarazione in sede di domanda;

PUNTI = 3

È assegnato un ulteriore punteggio (pari a PUNTI = 2) nel caso in cui la società sportiva richiedente abbia partecipato (nell'anno precedente alla domanda) al progetto comunale Attività Motoria per Adulti.

e) soggetto che ha maggiori anni di attività a partire dalla data dello Statuto e/o atto costitutivo;  
superiore a 30 anni = PUNTI 3 ; da 10 e 30 anni = PUNTI 2; fino a 10 anni = PUNTI 1

f) utilizzo, nell'ambito comunale di riferimento, di altri impianti sportivi pubblici di tipologia analoga a quella dell'impianto richiesto, ad esclusione di quelli utilizzati per la conduzione dei progetti comunali, oggetto di autodichiarazione in sede di domanda;

NO = PUNTI 3 SI = PUNTI 0

12. L'impianto oggetto di più richieste nella stessa fascia oraria può essere concesso a più società sportive qualora, per le caratteristiche della disciplina sportiva, sia possibile la sua contemporanea utilizzazione da parte di più soggetti . Tale utilizzo sarà formalizzato nelle rispettive convenzioni di cui al comma 6..

13. A parità di punteggio sarà preferito il richiedente che ha il maggior numero di tesserati di età inferiore a 18 anni

14. Resta inteso che l'assegnazione di suddette fasce orarie ad un solo soggetto, così come risultante dai criteri di punteggio di cui sopra, salvo straordinarie e motivate esigenze, non potrà eccedere il 40% delle ore complessive destinate ad attività sportiva extrascolastica nel singolo impianto qualora i soggetti richiedenti di cui al comma 4 siano più di due, il 60% qualora i soggetti richiedenti siano due.

15. Qualora lo stesso soggetto sia assegnatario di spazi in più di un impianto comunale tale limite sarà ridotto al 25% max della disponibilità oraria totale calcolata su ciascun impianto sportivo di cui usufruisce oltre a quello principale.

16. Qualora, successivamente all'avvenuta assegnazione oraria degli impianti sportivi, emerga una residua disponibilità di utilizzazione degli stessi, può esserne prevista la concessione ai soggetti di cui all'art. 4 che ne facciano ulteriore richiesta anche nel corso dell'anno sportivo, alle società residenti in altro comune ed alle società cui è stata comminata la revoca secondo quanto previsto al successivo art. 11.

17. Le assegnazioni residue avvengono con le modalità di cui al presente articolo.

### **Art. 7 Calendario di utilizzo degli impianti**

1. Gli impianti sono aperti dal 1° settembre al 30 giugno dell'anno successivo. Il Comune si riserva di derogare dai termini suddetti per esigenze straordinarie da parte delle società o dell'Amministrazione.
2. Per le concessioni annuali di cui all'art. 6 comma 2 lett. a) la durata viene riportata all'interno della convenzione di cui all'art. 6, comma 6.
3. I giorni di Sabato e Domenica sono di norma riservati ai soggetti concessionari per lo svolgimento di campionati e di manifestazioni organizzate dai relativi organismi sportivi competenti.

### **Art. 8 Tariffe**

1. L'utilizzazione degli impianti sportivi comunali è soggetta al pagamento di apposite tariffe, stabilite dalla Giunta Comunale con l'approvazione dell'annuale esercizio finanziario.
2. Le assegnazioni orarie che ricadono nelle festività del Natale e Capodanno e nei giorni di chiusura per impedimenti di interesse pubblico (elezioni, inagibilità della struttura e altro) non saranno fatturate.
3. Le società devono adempiere al pagamento delle tariffe per gli allenamenti anche in caso di mancata utilizzazione degli impianti sportivi.

### **Art. 9 Uso degli spazi**

1. Le società concessionarie possono utilizzare per lo svolgimento della propria attività sportiva gli appositi spogliatoi e spazi gioco.
2. Attrezzi, materiali, indumenti ed oggetti personali necessari allo svolgimento dell'attività sportiva praticata dagli atleti e di proprietà degli stessi o della società concessionaria, non possono essere depositati o comunque, lasciati neanche temporaneamente, nei locali degli impianti sportivi comunali, salvo i casi di impianti che prevedono appositi spazi per le società e per i quali dovrà essere fatto riferimento nella concessione.
3. Fermo restando la loro prioritaria destinazione ad attività sportive, gli impianti possono essere concessi, subordinatamente alle attività sportive, anche per manifestazioni ed attività non sportive, sempre se compatibili con le caratteristiche strutturali e funzionali degli impianti stessi.

### **Art. 10 . Responsabilità e obblighi del concessionario**

1. Il concessionario s'impegna al corretto uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature annesse e si assume ogni responsabilità per eventuali danni a cose o a persone che dovessero verificarsi durante le ore assegnate, sollevando il Comune da ogni responsabilità civile e penale.
- 2 Nel caso si riscontrino danni all'impianto e alle attrezzature e lo stesso è oggetto di assegnazione a più concessionari la responsabilità si intende solidale a carico di tutti i concessionari in misura proporzionale con gli orari assegnati, salvo che non venga palesemente dimostrata l'esclusiva responsabilità o l'estraneità al fatto da parte di uno o più dei concessionari.
3. I concessionari sono tenuti, in particolare, al possesso di proprie polizze assicurative assunte a copertura della responsabilità civile verso terzi, verso tutti gli utilizzatori, visitatori, spettatori e comunque chiunque possa riportare un danno all'interno dell'impianto sportivo comprese le aree di resede. Tali polizze devono essere esibite all'Amministrazione Comunale al momento della firma della convenzione di cui all'Art. 6 comma 6.
4. Il concessionario, previa presentazione di idonea garanzia, altresì, si assume le responsabilità derivanti da manifestazioni direttamente organizzate, ed ogni onere per la richiesta dei permessi ed autorizzazioni necessarie.
- 5.Per quanto concerne la disciplina per l'impiego dei defibrillatori negli impianti sportivi, le società concessionarie devono assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo, nonché riportare su un registro l'avvenuta verifica e lo stato del defibrillatore.
6. Ai sensi anche di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia, il concessionario deve garantire, durante lo svolgimento dell'attività, la presenza dei relativi tecnici o dirigenti, oltre il personale

qualificato per l'utilizzazione del defibrillatore coordinato da un responsabile, a cui il Comune potrà fare riferimento per eventuali contestazioni ed osservazioni. Il personale qualificato per l'utilizzazione del defibrillatore deve essere sempre e costantemente presente, quale condizione per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività sportiva.

7. In caso di assenza o mal funzionamento del defibrillatore, vista l'impossibilità di garantire le condizioni di sicurezza nell'impianto, l'attività sportiva dovrà essere immediatamente sospesa, fino al ripristino delle condizioni originarie di sicurezza. La responsabilità per la mancata sospensione dell'attività sportiva sarà in capo esclusivamente alla società sportiva utilizzatrice.

8. La mancata segnalazione da parte delle società sportive dell'eventuale assenza o malfunzionamento del dispositivo sarà oggetto di sanzione amministrativa come previsto dal successivo art. 18, comma 1. In caso di accertata assenza del personale responsabile di cui al comma 6 del presente articolo, Il Comune ha facoltà di dichiarare la revoca degli spazi secondo quanto definito dal successivo art. 11.

9. Il concessionario è altresì tenuto al controllo e verifica che tutti coloro che hanno accesso alla struttura concessa in uso siano regolarmente tesserati con le rispettive Associazioni sportive, Enti e Federazioni; siano assicurati, possiedano i requisiti di idoneità sanitaria nonché siano in possesso della relativa certificazione medico sportiva così come previsto dalla normativa vigente in materia.

10. Per le concessioni orarie relative alle discipline sportive natatorie (nuoto, subacquea), nonché a tutte le altre discipline che necessitano della presenza obbligatoria di istruttori muniti delle qualifiche previste e riconosciute dai competenti organismi, le società richiedenti devono garantirne la presenza. Tale obbligo sarà riportato nella convenzione di cui all'art. 6 comma 6.

11. Il concessionario deve presentare entro il 30 Settembre, su richiesta esplicita del Servizio competente, l'elenco dettagliato dei soggetti tesserati (atleti, tecnici, dirigenti e personale qualificato per l'uso del defibrillatore), corredato con nome, cognome, numero e data del tesseramento e certificato dall'organismo sportivo competente. Nel caso di polisportiva l'elenco deve essere presentato per singola disciplina.

12. Il concessionario ha l'obbligo di presentare al Servizio Sport la domanda di concessione relativamente allo svolgimento di campionati e manifestazioni entro una settimana dalla pubblicazione del calendario da parte degli organismi sportivi competenti.

13. Gli spazi sportivi oggetto di concessione non possono essere sub-concessi ad altra associazione sportiva. L'eventuale subconcessione è sanzionata con la revoca secondo quanto definito dal successivo art. 11. L'Amministrazione Comunale può provvedere a sostituire eventuali società che rendano temporaneamente disponibile l'impianto sportivo, rimanendo in capo ad esse l'obbligo del pagamento delle tariffe in caso di mancata riassegnazione degli orari di utilizzo ad altri soggetti.

14. Il Servizio comunale competente consegna al Concessionario (nella persona del legale rappresentante o di altra persona espressamente delegata dallo stesso) le chiavi dell'impianto, previa dichiarazione di assunzione di responsabilità della struttura per le ore assegnate. Le chiavi devono essere restituite al termine della concessione così come previsto dalla convenzione di cui all'art. 6 comma 6, e comunque entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno sportivo. Nel caso che il concessionario non restituisca le chiavi alla scadenza indicata nella concessione, l'Ufficio continuerà ad emettere le relative fatture. Non saranno accolte altre forme di disdetta.

#### **Art. 11 Revoca e sospensione temporanea**

1. Il Comune ha facoltà di dichiarare la revoca totale o parziale delle concessioni in uso, ovvero di non procedere alle concessioni, quando rispettivamente i concessionari o i richiedenti:

- a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe a seguito di sollecito di pagamento notificato;
- b) abbiano violato le norme del presente regolamento e le disposizioni integrative contenute nell'atto di assegnazione;
- c) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento oppure non abbiano adottato le misure necessarie a garantire la sicurezza degli utenti;
- d) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;

e) mancato utilizzo, o utilizzo inferiore ai 2/3 delle ore concesse settimanalmente, accertato da formale ispezione del personale comunale come previsto dal successivo art. 12;

f) false autodichiarazioni in sede della domanda di assegnazione di cui all'art. 6 comma 4;

g) subconcessione ad altro ente, associazione o società, come previsto dall'art. 10 comma 13;

h) mancata ottemperanza alle norme di legge in materia di defibrillatori, secondo quanto previsto dall'art 10, comma 8.

2. La revoca delle concessioni avverrà secondo tempi e modalità contenute negli atti prodotti dal Dirigente del Servizio.

3. Nel caso di revoca il richiedente potrà usufruire delle concessioni per l'anno successivo solo se assolte le inadempienze che hanno determinato la revoca stessa ed in caso di disponibilità oraria residua.

4. Le concessioni possono essere modificate, sospese o revocate senza preavviso, su segnalazione del Servizio competente, per lavori di manutenzione straordinaria, o per impreviste esigenze dell'Amministrazione, oltre che nei casi di forza maggiore. Il Comune si riserva di dare un preavviso minimo di 5 giorni nei casi di svolgimento di manifestazioni di particolari rilevanza oltre che per lavori di manutenzione ordinaria.

### **Art. 12 Verifiche e Ispezioni**

1. Il Comune, per assicurarsi che l'uso dell'impianto avvenga nell'osservanza di tutte le prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dalle singole convenzioni, può effettuare, in qualunque momento, verifiche negli impianti, avvalendosi del proprio personale. Gli addetti al sopralluogo trasmetteranno il relativo rapporto al Dirigente del Servizio competente alla concessione.

## **TITOLO 3: DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

### **Art. 13 Soggetti affidatari**

1. Ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 21 del 27 Febbraio 2015, Il Comune, laddove non intenda gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affida - in via preferenziale - la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, previa selezione con procedura ad evidenza pubblica, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza ai soggetti interessati.

2. L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati dal comma 1 avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui al precedente comma e comunque nel rispetto dei principi relative alle medesime.

### **Art. 14 Modalità e procedure di affidamento**

1. In ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti le procedure di selezione contenute nell'avviso pubblico potranno essere differenziate e promuovere, in relazione ai singoli impianti, l'avvicinamento dei soggetti affidatari di cui all'art. 13 comma 1.

2. La procedura di selezione contenuta nell'avviso pubblico contiene, oltre all'indicazione dell'impianto da affidare:

-la durata massima dell'affidamento;

-la richiesta di un elaborato progettuale che consenta la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione;

- l'indicazione del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione;

- l'indicazione dei requisiti necessari alla selezione nonché i criteri di scelta dell'affidatario.

L'avviso può contenere ogni altra indicazione ritenuta utile così come prevista dalla Legge Regionale n. 21/2015.

### **Art.15 Requisiti di partecipazione alle procedure di selezione**

1. Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui all'art. 13, i quali siano in possesso dei seguenti requisiti, oltre a quelli previsti dall'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.:

- a. Esperienza di gestione minima di anni 1 relativamente alla medesima/e disciplina/e sportiva/e praticata/e nell'impianto, o comunque in esso prevalenti. In relazione alla diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti, l'esperienza si intende certificata o dalla gestione impianti o dalla gestione in uso di spazi sportivi. In entrambi i casi il soggetto attesta l'esperienza positiva della gestione tramite presentazione di precedenti rendiconti di gestione e/o dichiarazione di non essere incorso in precedenti atti di revoca e/o sospensione della gestione da parte di Pubbliche Amministrazioni per atteggiamento colposo. Il Comune provvederà a verificarla richiedendo le apposite certificazioni alle Pubbliche Amministrazioni presso cui tali gestioni, se dichiarate positive, siano state effettuate;
- b. Affidabilità economica con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 41 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- c. Assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Resta a carico del soggetto richiedente l'obbligo di autocertificare l'assenza di posizioni debitorie nei confronti della Pubblica Amministrazione in generale;

2. I soggetti partecipanti alle procedure di selezione devono inoltre garantire:

- apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- imparzialità nel permettere l'utilizzo dell'impianto ai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, che ne facciano richiesta anche secondo quanto disciplinato dal successivo art.17, comma 1 lett. o) ;
- compatibilità delle attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente nell'impianto, con il normale utilizzo di esso a finalità sportiva;

#### **Art. 16 Criteri di scelta dell'affidatario**

1.La valutazione dei soggetti partecipanti all'avviso pubblico di selezione avverrà a cura di commissione giudicatrice , secondo quanto anche previsto dall'art. 84 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., che valuterà le offerte sia in termini tecnici sia in termini economici.

2.La valutazione è determinata da un punteggio complessivo non superiore a 100 punti, di cui un massimo di 30 punti relativamente alla parte economica e un massimo di 70 punti relativamente ai valori qualitativi della gestione.

I criteri sono i seguenti:

a. valutazione del progetto tecnico-gestionale, ivi incluse:

- piano delle tariffe praticate e prezzi d'accesso, salvo che il Comune decida, per l'impianto oggetto di affidamento in gestione, l'applicazione di tariffe comunali ;
- gestione integrata con altri soggetti e carattere interdisciplinare delle attività praticate o praticabili nell'impianto;
- coerenza tra progetto ed esigenze socio-ambientali del territorio , con particolare riferimento a : offerta di una maggiore fruibilità degli impianti verso utenze cosiddette "a rischio" (disabili, anziani...) , maggiore accessibilità oraria, capacità di integrare l'attività programmata con una destinazione d'uso scolastico ecc. In caso di volontà di attivazione di un progetto di "centro estivo" presso l'impianto sportivo oggetto di affidamento, è necessario allegare il relativo piano tecnico-operativo-gestionale, in conformità agli indirizzi comunali in materia;
- calendarizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria;
- gestione e verifica dei sistemi di sicurezza (defibrillatori, estintori, presidi di primo soccorso)
- interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto, con particolare riferimento agli interventi di miglioramento accessibilità e superamento barriere architettoniche, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e/o risparmio energetico ed alla video-sorveglianza;
- radicamento territoriale: Il radicamento territoriale si intende certificato dalla presentazione di progetti e/o iniziative di promozione sportiva realizzati negli ultimi tre anni nel territorio comunale; in caso di precedente attività di gestione di impianti sportivi comunali, dagli investimenti realizzati con particolare riferimento a quelli finalizzati a interventi di innovazione e miglioramento degli impianti sotto il profilo dell'accessibilità fino ad un massimo di 65 punti;

b. qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati per le varie attività , tramite presentazione di curricula,  
fino ad un massimo di 5 punti;

c. offerta economica  
fino ad un massimo di 30 punti.

#### **Art. 17 Modalità di gestione degli impianti sportivi**

1. Secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 21/2015 art 16, le concessioni degli impianti sportivi in gestione a terzi sono regolate da una convenzione che deve prevedere i seguenti contenuti minimi:

- a) durata della convenzione. Tale durata può variare , a seconda degli interventi strutturali che il soggetto affidatario si impegna ad effettuare e, comunque, per un tempo necessario ad ammortizzare i costi previsti;
- b) definizione puntuale della ripartizione, tra Comune e soggetto affidatario della gestione, degli obblighi inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto oggetto della convenzione;
- c) oneri a carico del soggetto affidatario, comprese le varie utenze ed un canone di concessione;
- d) oneri a carico del Comune, compresi gli eventuali corrispettivi per la gestione;
- e) nomina RSPP da parte del soggetto affidatario della gestione;
- f) norme sul personale in servizio, secondo quanto previsto dalla disciplina generale sui rapporti di lavoro e dai regimi particolari per le associazioni sportive dilettantistiche, nonché dai disposti del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g) gestione della pubblicità nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
- h) garanzie assicurative e/o bancarie fornite dal soggetto affidatario, finalizzate all'esatto adempimento degli obblighi assunti nella gestione della struttura e sistemi sanzionatori a tutela dell'Amministrazione Comunale per inadempienze contrattuali;
- i) norme per il rispetto ambientale, quali ad esempio i trattamenti del manto erboso, il contenimento dell'uso di materiale a perdere, e altro;
- l) disposizioni sulla vigilanza per il buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività;
- m) forme di controllo periodiche da parte del Comune di Pistoia, allo scopo di verificare lo stato ed il rispetto delle norme contrattuali;
- n) gestione integrata con altri soggetti se indicato nel progetto tecnico-gestionale di cui all'art. 16, comma 2, lett.a). Qualora non si realizzi tale gestione integrata, è fatto divieto di subconcessione da parte del soggetto affidatario del servizio di gestione dell'impianto o di parte di esso . Possono essere affidate a soggetti terzi solo prestazioni secondarie di servizi (pulizie, taglio erba...) . In questo caso tali affidamenti , se non previsti nel progetto tecnico-gestionale di cui all'art. 16, devono essere comunicati preventivamente all'Amministrazione Comunale la quale, a suo insindacabile giudizio, esprimerà parere di idoneità e consenso. Per i locali destinati a punti di ristoro, bar, ristorante e locali di servizio vige quanto disposto dal successivo comma 3;
- o) programmazione di utilizzo dell'impianto. Al fine di garantire il criterio di imparzialità richiamato dalla Legge Regionale n. 21/2015 art 15, comma 1, lett. c) le domande di utilizzazione degli spazi da parte dei soggetti di cui all'art. 4 sono istruite dal Comune, sentito anche il concessionario dell'impianto sportivo, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento al Titolo 2, fatte salve la compatibilità con l'attività svolta dal richiedente presentata in sede di offerta.
- p) piano delle tariffe applicate e dei prezzi di accesso.

2. Il Comune concede congiuntamente le strutture ricomprese nel complesso sportivo oggetto della gestione, con particolare riferimento a quelle destinate a bar-punti di ristoro. La gestione del punto di ristoro deve far parte integrante del progetto tecnico-gestionale di cui all'art. 16.

3. Il soggetto affidatario può gestire l'attività prevista nei punti di ristoro, bar e ristorante con modalità diretta o affidarla ad idoneo soggetto terzo che dovrà essere indicato nel progetto con le generalità e le connotazioni societarie. L'attività deve essere conforme a quanto previsto dalla vigente disciplina legislativa, regolamentare e igienico sanitaria.

Il soggetto affidatario, anche in caso di gestione indiretta dei locali, rimane responsabile e garante nei confronti dell'Amministrazione Comunale per ogni aspetto connesso alla gestione nessuno escluso, anche per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi; il concessionario, inoltre, per sopravvenute e

motivate ragioni che impediscono la continuità gestionale da parte del soggetto terzo indicato nel progetto, potrà individuare un nuovo soggetto le cui generalità devono essere comunicate preventivamente all'Amministrazione Comunale, la quale, a suo insindacabile giudizio esprimerà eventuale giudizio di idoneità e consenso.

4. Il Comune potrà optare di concedere separatamente i locali da adibire eventualmente a sedi societarie, qualora essi operino in modo autonomo rispetto allo svolgimento delle attività sportive.

5. La responsabilità in ordine all'uso e alla gestione dei defibrillatori presenti nella struttura rimane a carico del gestore che deve garantire sempre e costantemente la presenza del personale qualificato per l'utilizzazione del dispositivo, anche avvalendosi degli operatori abilitati dei soggetti fruitori di cui al successivo comma, quale condizione per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività sportiva.

6. I soggetti fruitori dell'impianto sportivo (diversi dal gestore) devono garantire, durante lo svolgimento della propria attività, la presenza dei relativi tecnici o dirigenti, oltre il personale qualificato per l'utilizzazione del defibrillatore, a cui il gestore potrà fare riferimento per eventuali contestazioni ed osservazioni circa l'uso non corretto degli impianti e delle attrezzature. Sarà cura del gestore assicurarsi che i soggetti fruitori ottemperino all'obbligo di cui sopra.

7. Il soggetto affidatario della gestione deve redigere e attestare una relazione annuale sull'attività svolta, comprendente le iniziative realizzate, la tipologia di utenza coinvolta ed il numero dei partecipanti, oltre la contabilità relativa ai proventi derivanti dalla gestione del complesso sportivo, compresi quelli derivanti dalla gestione delle strutture destinate a bar-punti di ristoro. Il soggetto affidatario dovrà inserire nel rendiconto annuale il contributo pubblico percepito e documentare con apposite ricevute tutte le voci complessive di spesa superiori ad € 500,00 (cinquecento/00). La documentazione deve essere consegnata al Comune, secondo i tempi e le modalità indicate nell'atto di concessione.

#### **Art. 18 - Sanzioni e decadenza**

1. Il soggetto affidatario della gestione ha l'obbligo di uniformarsi e rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari. Ove non attenda o non rispetti in tutto o in parte tali obblighi, ovvero violi le disposizioni contenute nel presente Regolamento, oltre ad incorrere nella possibilità di decadenza, il soggetto affidatario è sottoposto alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689, e del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, art. 7 bis comma 1:

- a) arbitraria e continuativa variazione dell'uso dell'impianto rispetto alla originaria destinazione d'uso € 500,00;
  - b) mancata effettuazione della manutenzione ordinaria: area sportiva € 500,00, area di supporto € 200,00, area esterna € 100,00;
  - c) mancata effettuazione servizio di pulizia: area sportiva € 500,00, area di supporto € 200,00, area esterna € 100,00;
  - d) mancato rispetto della custodia € 500,00;
  - e) mancato rispetto applicazione tariffe € 500,00;
  - f) mancata esposizione tariffe € 150,00;
  - g) mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti € 500,00;
  - h) incuria o mancanza dei presidi medici di primo soccorso € 500,00.
- 1) mancata segnalazione dell'assenza o malfunzionamento del defibrillatore , € 1.000,00.

Secondo anche quanto previsto dall'art. 7 L.R. n. 22 del 8/5/2013, l'assenza di personale abilitato all'uso del defibrillatore durante l'orario di apertura degli impianti e l'inosservanza degli obblighi di formazione comporta a carico del soggetto gestore una sanzione pecuniaria ammontante a € 2500,00.

La sanzione di cui al precedente punto i) - relativamente alla mancata segnalazione dell'eventuale assenza o malfunzionamento del defibrillatore - è prevista anche per i soggetti concessionari in uso secondo quanto previsto dall'art. 10 , comma 8.

2. In caso di gravi e reiterati inadempimenti, previa diffida da parte del servizio competente, l'Amministrazione Comunale potrà dichiarare la decadenza della concessione con effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità di richiesta di risarcimento danni. Nulla sarà invece riconosciuto al soggetto affidatario inadempiente.

3. La verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 spetta esclusivamente all'Amministrazione Comunale.

4. Il Comune di Pistoia inserirà all'interno del proprio Bilancio la seguente voce nel Capitolo Entrate - Sanzioni da gestione impianti sportivi

#### **Art. 19 - Impianti sportivi non strutturati**

1. Gli impianti sportivi non strutturati e costituiti dalle seguenti tipologie:

- spazio gioco non ricompreso nelle aree sportive attrezzate;
- percorso vita;
- percorso footing;
- percorso trekking;
- lago pesca;
- percorso fiume;
- pista ciclabile,

possono essere affidati per la manutenzione ai seguenti soggetti:

- a) Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate Affiliate, Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- b) associazioni e società sportive dilettantistiche;
- c) Istituzioni Scolastiche;
- d) Pro-Loco, Circoli Ricreativi, Associazioni del Volontariato, Onlus, Cooperative sociali, associazioni del tempo libero per le attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e sociali;
- e) singoli cittadini residenti preferibilmente nelle vicinanze degli stessi.

Resta fermo il libero utilizzo di detti impianti.

### **TITOLO 4: DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 20 Controlli**

1. I controlli effettuati dall'Amministrazione Comunale sugli affidamenti in gestione non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nelle modalità di utilizzo e di gestione dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari in uso e sugli affidatari della gestione.

2. I controlli dovranno essere effettuati senza preavviso nel numero minimo di uno all'anno.

#### **Art. 21 Norme transitorie**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogato il precedente Regolamento Comunale per la concessione in uso ed in gestione degli impianti sportivi del Comune di Pistoia (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 22 ottobre 2013)

2. Il presente Regolamento, esecutivo a termine di legge a partire dal provvedimento consiliare di approvazione, entrerà in vigore a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

3. Il termine per la presentazione delle richieste di concessione di cui all'art. 6, comma 4, è stabilito (solo per l'anno 2015) al 30 giugno.

4. L'Amministrazione Comunale inserirà il presente Regolamento ed i moduli per le domande sul proprio sito web, anche ai fini di una migliore pubblicità.

4. Alla data di adozione del presente regolamento, restano in vigore le convenzioni in corso alle condizioni nelle stesse stabilite.